

modificazioni e relativi decreti attuativi, recante disposizioni per la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, supera l'importo di euro 35.000,00.

Art. 6 importo del beneficio

1. L'importo del beneficio per una frequenza minima di 8 ore e 30 giornalieri per 5 giorni alla settimana viene fissato in euro 60,00 mensili per l'accesso a un posto nido per il quale è previsto l'intervento economico del Comune finalizzato all'abbattimento parziale del costo a carico degli utenti e in euro 80,00 mensili per l'accesso a un posto nido per il quale non è previsto l'intervento suddetto. Tale importo viene ridotto rispettivamente a euro 40 e a euro 60 mensili per frequenze a orario giornaliero inferiore alle 8 ore e 30 o a frazioni di settimana.
2. Il beneficio mensile, relativamente al primo e all'ultimo mese di frequenza, viene concesso se il bambino è iscritto al servizio per un numero di giorni superiore alla metà più uno dei giorni utili, determinati in base alle giornate di apertura del servizio nel mese considerato, tenuto conto delle modalità di utilizzo del servizio preventivamente concordate con la famiglia.
3. Il beneficio non può superare l'importo della retta a carico dell'utente.

Art. 7 cumulabilità

1. I benefici di cui al presente regolamento non sono cumulabili con quelli concessi per l'accesso ai servizi di nido d'infanzia nell'ambito del Progetto "FUTURA – Servizi di pari opportunità.

Art. 8 termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda, redatta secondo il modello trasmesso agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni con apposita circolare dalla Direzione centrale salute e protezione sociale, è presentata, al termine del periodo complessivo di fruizione del nido da parte del bambino nell'anno scolastico 2006-2007 e, comunque, entro il 15 settembre 2007, all'ente gestore del Servizio sociale dei comuni del territorio di residenza del minore interessato e può essere presentata solo da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica è iscritto il minore.

Art. 9 erogazione del beneficio

1. L'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni eroga agli aventi diritto il beneficio in un'unica soluzione.

Art. 10 monitoraggio e valutazione d'impatto della misura

1. La Regione si riserva di acquisire presso il Servizio sociale dei Comuni i dati necessari al monitoraggio e alla valutazione d'impatto della misura.

Art. 11 entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_05_1_DPR_8

Decreto del Presidente della Regione 15 gennaio 2007, n. 08/Pres.

Approvazione del progetto "Parco Comunale Gran Monte e Sorgenti del Natisone", ai sensi dell'art. 6, comma 5, della LR 42/1996.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali" ed in particolare l'articolo 6 che prevede l'istituzione di parchi comunali e intercomunali;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Taipana n. 56 del 23 dicembre 2002, avente ad oggetto "Adozione del progetto di istituzione del Parco comunale GRAN MONTE Sorgenti del Natisone. Variante N° 2 al P.R.G.C del Comune di Taipana";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Taipana n. 29 di data 1 giugno 2004, avente ad oggetto "Norme integrative relative all'adozione del Parco Comunale Gran Monte Sorgenti del Natisone";

VISTO il parere del Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve n. 1 di data 11 novembre 2004, con il quale venivano formulate una serie di prescrizioni in merito al progetto medesimo;

ESPLETATA la procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 6 della Direttiva 21 maggio 1992, n. 43 - 92/43/CEE, necessaria poiché l'area interessata dal suddetto progetto fa parte del sito appartenente alla Rete Natura 2000, SIC IT3320017 denominato "Rio Bianco di Taipana e Gran Monte", conclusasi con apposito decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici n. ALP.11/668-SIC 332 di data 11 aprile 2006, in cui venivano formulate una serie di prescrizioni;

VISTE le norme di attuazione, contenute nel progetto di parco, modificate secondo le prescrizioni formulate nel parere del Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve n. 1 di data 11 novembre 2004 e nel decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici n. ALP.11/668-SIC 332 di data 11 aprile 2006, ed approvate con deliberazione del Consiglio comunale di Taipana n. 38 del 25 ottobre 2006;

CONSIDERATO che le precitate modifiche apportate alla normativa di attuazione forniscono adeguata ottemperanza alle prescrizioni formulate con il parere del Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve n. 1 di data 11 novembre 2004 e con il decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici n. ALP.11/668-SIC 332 di data 11 aprile 2006;

DECRETA

1. È approvato il progetto del "Parco Comunale Gran Monte e Sorgenti del Natisone" adottato con deliberazione del Consiglio comunale di Taipana n. 38 del 25 ottobre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_05_1_DPR_9

Decreto del Presidente della Regione 15 gennaio 2007, n. 09/Pres.

LR 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni di prezzo alla pompa dei carburanti nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 3 della legge 28.12.1995, n. 549 come modificato con l'art. 5 quater del DL 28.12.2001, n. 452 convertito con modifiche dalla legge 27.2.2002, n. 16 il quale, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale, dispone che detto prezzo non debba essere inferiore a quello praticato negli stati confinanti, e che la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 3;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 7.3.1997, n. 076/Pres. registrato alla Corte dei Conti il 14.3.1997, Reg. 1, fg. 74, pubblicato sul BUR 26.3.1997, n. 13 con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in cinque fasce;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale 19.2.1998, n. 049/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 17.3.1998, Reg. 1, fg. 74, pubblicato sul B.U.R. n. 13 dell'1.4.1998, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1.4.1998;

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione 9.8.2005, n. 0258/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 24.8.2005, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Pinzano al Tagliamento dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dal 9.8.2005;

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione 28.3.2006, n. 089/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 14 del 5.4.2006, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Lauco dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1.4.2006;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 17.5.2002, n. 0135/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 22 del 29.5.2002, con il quale è stato stabilito che la suddivisione del territorio regionale in fasce determinata con i sopra riportati D.P.G.R. sia adottata anche ai fini della determinazione delle riduzioni di prezzo per il gasolio per autotrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 5.12.2006, n. 0371/Pres., pubblicato sul BUR n. 50 del 13.12.2006, con il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della L.R. 47/1996, sono state da